

14 dicembre 2012

***Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.***

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze:

- VISTO l'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza;
- VISTO che entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9;
- VISTO l'articolo 12 comma 10 che ha stabilito che in caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- CONSIDERATO che, con l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, è stato introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati con carta di debito da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi;
- CONSIDERATO che le misure non sono state adottate nei termini di legge;
- CONSIDERATO che fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- CONSIDERATO che l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio;
- CONSIDERATO che l'uso del contante comporta costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) *carta di pagamento*: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta;
- b) *circuito*: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;
- c) *commissione d'interscambio*: la commissione (interchange fee) eventualmente corrisposta dall'acquirer all'emittente della carta per l'utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati ;
- d) *esercente*: il beneficiario di un pagamento (merchant) abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;
- e) *pagamenti di importo ridotto*: pagamento di importo non superiore a trenta euro;
- f) *acquirer*: il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

Il presente decreto si applica alle transazioni con carta di pagamento effettuate presso esercenti per l'acquisto di beni o servizi. Restano escluse le transazioni in contanti e le operazioni di prelievo di contante.

Art. 3

(Modalità di applicazione delle commissioni)

1. Gli acquirer sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento - di debito, di credito, prepagate – anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonché a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime.
2. Gli acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le sottopongono a revisione secondo quanto previsto dell'articolo 6, tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati.

Art. 4

(Pubblicità delle commissioni d'interscambio)

I gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia rendono noti e mantengono aggiornati in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, attraverso il proprio sito internet, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali

provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza. La medesima informazione viene resa all' esercente dagli acquirer, al momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza periodica almeno annuale.

Art. 5
(Confrontabilità delle commissioni)

Gli acquirer redigono l' informativa precontrattuale prevista ai sensi del Titolo VI, Capo II-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in maniera tale da consentire all' esercente di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di confrontare i prodotti offerti. Le commissioni applicate alle diverse tipologie di operazioni di pagamento, in conformità con quanto previsto all' art. 3, sono riportate in una tabella contenuta nel foglio informativo e nel documento di sintesi. La tabella riporta altresì le informazioni di cui all' art. 4.

Art. 6
(Revisione delle commissioni)

Tenuto conto dell' obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionatore all' esercente, nel contratto di convenzionamento è inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l' esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d' interscambio.

Art. 7
(Pagamenti di importo ridotto)

1. Al fine di promuovere l' utilizzo di strumenti alternativi al contante anche per le transazioni di basso ammontare, gli acquirer applicano ai pagamenti di importo ridotto commissioni inferiori a quelle generalmente applicate.
2. Per i pagamenti di importo ridotto gravano sugli acquirer esclusivamente gli obblighi di cui agli articoli 3, 5 e 6.

Art. 8
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore decorsi 120 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma,

IL MINISTRO